

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee** 1
- Regolamento (CE) n. 2237/95 della Commissione, del 22 settembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara 8
- Regolamento (CE) n. 2238/95 della Commissione, del 22 settembre 1995, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare 10
- Regolamento (CE) n. 2239/95 della Commissione, del 22 settembre 1995, relativo alla fornitura di alimenti per lo svezzamento a base di cereali a titolo di aiuto alimentare 15
- Regolamento (CE) n. 2240/95 della Commissione, del 22 settembre 1995, che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del quarto trimestre 1995 nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi dalla Comunità con la Bulgaria e la Romania 18
- Regolamento (CE) n. 2241/95 della Commissione, del 22 settembre 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 19
- Regolamento (CE) n. 2242/95 della Commissione, del 22 settembre 1995, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 21
- Regolamento (CE) n. 2243/95 della Commissione, del 22 settembre 1995, relativo al rilascio di titoli di esportazione di ortofrutta comportanti fissazione anticipata della restituzione 23
- Regolamento (CE) n. 2244/95 della Commissione, del 22 settembre 1995, che fissa il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato 24

Commissione

95/380/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 settembre 1995, che modifica le decisioni della Commissione 94/432/CE, 94/433/CE e 94/434/CE recanti disposizioni d'attuazione delle direttive del Consiglio 93/23/CEE, riguardo alle indagini statistiche sulla produzione del settore suino, 93/24/CEE, riguardo alle indagini statistiche sulla produzione di bovini, e 93/25/CEE, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio ovino e caprino ⁽¹⁾.....** 25

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2236/95 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 1995

che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 D, terzo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽⁴⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 3, lettera n) del trattato, l'azione della Comunità comporta l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;

considerando che l'articolo 129 B del trattato precisa che la Comunità concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 7 A e 130 A del trattato;

considerando che, alla stregua dell'articolo 129 B, paragrafo 2 del trattato, l'azione della Comunità mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti e deve in particolare tenere conto della necessità di collegare alle regioni centrali della Comunità le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche;

considerando che l'articolo 129 C del trattato prevede che la Comunità stabilisca un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee e che la Comunità possa appoggiare gli sforzi finanziari degli Stati membri per la realizzazione delle reti transeuropee;

considerando che occorre stabilire le regole generali per la concessione di un contributo finanziario comunitario nel settore delle reti transeuropee e consentire così l'attuazione del disposto di articolo;

considerando che, a norma dell'articolo 129 C del trattato, l'aiuto comunitario può essere concesso ai progetti di interesse comune individuati nell'ambito degli orientamenti;

considerando che gli orientamenti di cui all'articolo 129 C, paragrafo 1 del trattato, proposti dalla Commissione, sono attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio e che, qualora le decisioni che adottano tali orientamenti non siano entrate in vigore all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, occorre prevedere, a titolo transitorio, la possibilità di un contributo comunitario a progetti specifici prioritari, entro i limiti degli stanziamenti disponibili per l'esercizio di bilancio 1995 e al più tardi entro il 31 dicembre 1995;

considerando che occorre rafforzare la partecipazione di capitali privati al finanziamento delle reti transeuropee e sviluppare la partnership tra il settore pubblico e il settore privato;

considerando che l'aiuto comunitario può assumere la forma in particolare di studi di fattibilità, di garanzie finanziarie o di abbuoni di interessi; che tali abbuoni e garanzie si riferiscono in particolare al sostegno finanziario della Banca europea per gli investimenti o di altri organismi finanziari pubblici o privati; che, in taluni casi debitamente giustificati, possono essere prese in considerazione sovvenzioni dirette agli investimenti;

⁽¹⁾ GU n. C 89 del 26. 3. 1994, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 195 del 18. 7. 1994, pag. 74.

⁽³⁾ GU n. C 217 del 6. 8. 1994, pag. 36.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 30 novembre 1994 (GU n. C 363 del 19. 12. 1994, pag. 23), posizione comune del Consiglio del 31 marzo 1995 (GU n. C 130 del 29. 5. 1995, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 12 luglio 1995 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando che le garanzie finanziarie saranno concesse, su base commerciale, dal Fondo europeo per gli investimenti oppure da altri organismi finanziari e che un contributo finanziario della Comunità potrebbe coprire in tutto o in parte i premi pagati dai beneficiari di tali garanzie ;

considerando che il contributo comunitario è essenzialmente destinato a superare gli ostacoli finanziari che dovessero sorgere nella fase di avvio di un progetto ;

considerando che occorre stabilire un limite al contributo comunitario rispetto al costo totale dell'investimento ;

considerando che il contributo comunitario ai progetti deve essere concesso in funzione del concorso di quest'ultimo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 129 B del trattato nonché dagli altri obiettivi e priorità contemplati dagli orientamenti di cui all'articolo 129 C ; che occorre inoltre tenere conto di altri aspetti quali l'effetto incentivante sul finanziamento pubblico e privato, gli effetti socioeconomici diretti o indiretti dei progetti in particolare sull'occupazione, nonché l'impatto ambientale ;

considerando che la Commissione deve accuratamente valutare la vitalità economica potenziale dei progetti mediante analisi costi/benefici e altri criteri opportuni, nonché la loro redditività finanziaria ;

considerando che gli interventi finanziari comunitari a norma dell'articolo 129 C, paragrafo 1 del trattato devono essere compatibili con le politiche comunitarie, segnatamente in materia di reti e di protezione dell'ambiente, concorrenza, aggiudicazione di appalti pubblici e che la protezione dell'ambiente comprende una valutazione dell'impatto ambientale ;

considerando che occorre precisare i poteri e le responsabilità, rispettivamente degli Stati membri e della Commissione, in materia di controllo finanziario ;

considerando che la Commissione deve provvedere a un coordinamento efficace delle varie azioni comunitarie aventi un'incidenza sulle reti transeuropee, soprattutto fra i finanziamenti a titolo delle reti transeuropee e quelli dei fondi strutturali, del fondo di coesione, del fondo europeo degli investimenti e della Banca europea per gli investimenti ;

considerando che occorre prevedere il ricorso a metodi efficaci di valutazione e di controllo degli interventi comunitari ;

considerando che occorre garantire un'informazione, una trasparenza ed una pubblicità adeguate riguardo alle attività finanziate ;

considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento di attuazione di quest'ultimo è inserito, per la sua esecuzione, un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 ;

considerando che occorrerà valutare, prima della fine del periodo delle prospettive finanziarie 1994-1999, se e in quale misura le azioni previste dal presente regolamento rispondano alle esigenze della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Definizione e ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce le condizioni, le modalità e le procedure di attuazione del contributo comunitario a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee di infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, ai sensi dell'articolo 129 C, paragrafo 1 del trattato.

Articolo 2

Beneficiari

1. Possono beneficiare di un contributo comunitario unicamente ai progetti di interesse comune, qui di seguito denominati « progetti » individuati nell'ambito degli orientamenti di cui all'articolo 129 C, paragrafo 1 del trattato.

Possono altresì beneficiare di un contributo delle parti dei progetti di cui al primo comma, qualora esse costituiscano unità tecnicamente e finanziariamente indipendenti.

2. I progetti possono beneficiare di un contributo quando sono finanziati dagli Stati membri, da autorità regionali o locali o da organismi operanti in un contesto amministrativo o legale che li assimili a enti pubblici, segnatamente delle imprese pubbliche o private che gestiscono servizi pubblici o di pubblico interesse.

Si considera finanziato dallo Stato membro un progetto realizzato e direttamente finanziato da un'autorità pubblica ovvero che beneficia di aiuti pubblici o provenienti da fondi pubblici, in qualsiasi forma, concessi da organismi nazionali, regionali o locali.

*Articolo 3***Disposizione transitoria**

Qualora le decisioni che adottano gli orientamenti di cui all'articolo 129 C, paragrafo 1 del trattato non siano ancora entrate in vigore all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere considerati ammissibili al contributo ai sensi del presente regolamento progetti specifici il cui finanziamento riveste carattere prioritario, in particolare in materia di infrastruttura dei trasporti.

La presente disposizione si applica sino al giorno dell'entrata in vigore delle decisioni che adottano gli orientamenti nel settore di infrastruttura interessato e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

*Articolo 4***Forme d'intervento**

1. Il contributo comunitario può assumere una o più delle forme seguenti:

- a) cofinanziamento di studi relativi ai progetti, compresi studi preparatori, studi di fattibilità e studi di valutazione e altre misure di sostegno tecnico per detti studi.

La partecipazione finanziaria della Comunità non può generalmente essere superiore al 50 % del costo totale di uno studio.

In casi eccezionali debitamente motivati, su iniziativa della Commissione e con l'accordo degli Stati membri interessati, la partecipazione comunitaria può superare tale limite del 50 %;

- b) abbuoni di interessi su prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti o da altri organismi finanziari pubblici o privati. In generale la durata dell'abbuono non può superare i 5 anni;
- c) contributo ai premi per garanzie di prestito del Fondo europeo per gli investimenti o di altri istituti finanziari;
- d) sovvenzioni dirette agli investimenti in casi debitamente giustificati;
- e) se del caso, i contributi comunitari di cui alle lettere da a) a d) sono cumulati per rafforzare al massimo l'incentivo fornito dalle risorse di bilancio mobilitate, che dovrebbero essere impiegate nel modo migliore del punto di vista economico.

2. Le forme di intervento comunitario previste alle lettere da a) a d) sono utilizzate su base selettiva in considerazione delle caratteristiche specifiche dei vari tipi di rete interessati e, per le reti di telecomunicazioni e di energia, al fine di assicurare che gli interventi non comportino distorsioni di concorrenza tra le imprese del settore.

*Articolo 5***Condizioni di assistenza**

1. In linea di massima, il contributo comunitario è concesso soltanto se ostacoli finanziari si oppongono alla realizzazione di un progetto.

2. Il contributo comunitario non può superare il livello minimo ritenuto necessario per l'avvio del progetto.

3. Indipendentemente dalla forma d'intervento scelta, l'importo totale del contributo comunitario ai sensi del presente regolamento non deve superare il 10 % del costo totale dell'investimento.

4. Le risorse finanziarie previste dal presente regolamento non sono, in linea di massima, destinate a progetti o fasi di progetti che beneficiano di altre fonti di finanziamento a carico del bilancio comunitario.

*Articolo 6***Criteri di selezione dei progetti**

1. I progetti beneficiano di un contributo in proporzione del loro concorso al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 129 B del trattato e degli altri obiettivi e priorità definiti negli orientamenti, di cui all'articolo 129 C, paragrafo 1 del trattato.

2. Il contributo comunitario è destinato a progetti che hanno una vitalità economica potenziale e la cui redditività finanziaria, al momento della domanda, è ritenuta insufficiente.

3. La decisione di concessione del contributo comunitario dovrebbe altresì tener conto:

- della maturità del progetto,
- dell'effetto stimolante dell'intervento comunitario sui finanziamenti pubblici e privati,
- della solidità della copertura finanziaria del progetto,
- delle ripercussioni socioeconomiche dirette ed indirette, in particolare sull'occupazione,
- dell'impatto ambientale.

4. Specialmente in caso di progetti transfrontalieri, si tiene conto anche del coordinamento dei tempi delle varie parti di tali progetti.

*Articolo 7***Compatibilità**

I progetti finanziati a norma del presente regolamento devono essere conformi al diritto comunitario e alle politiche comunitarie, in particolare in materia di protezione dell'ambiente, di concorrenza e di aggiudicazione di appalti pubblici.

Articolo 8

Presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo sono presentate alla Commissione dallo Stato membro interessato oppure dall'organismo direttamente interessato, con l'accordo dello Stato membro.

Articolo 9

Informazioni richieste per la valutazione e identificazione delle domande

1. Ciascuna domanda di contributo deve contenere tutte le informazioni necessarie per l'esame del progetto secondo gli articoli 5, 6 e 7, ed in particolare:

a) se la domanda riguarda un progetto:

- l'organismo responsabile dell'attuazione del progetto;
- la descrizione del progetto in questione e la forma di intervento comunitario prevista;
- i risultati delle analisi costi/benefici, compresi i risultati dell'analisi di potenziale validità economica e dell'analisi di redditività finanziaria;
- il livello nel quale il progetto si inserisce, secondo gli orientamenti, nel settore dei trasporti, sugli assi e nei punti nodali;
- coerenza con la pianificazione regionale;
- una descrizione sintetica dell'impatto ambientale, in base alle valutazioni effettuate a norma della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾;
- una dichiarazione che specifichi l'avvenuto esame di altre possibilità alternative di finanziamento pubblico e privato, anche mediante il Fondo europeo per gli investimenti e la Banca europea per gli investimenti;
- un piano finanziario in cui siano indicate, espressi in ecu o in moneta nazionale, tutte le componenti della copertura finanziaria, compresi i contributi finanziari richiesti alla Comunità ed allo Stato membro e quelli già concessi;

b) se la domanda riguarda uno studio, l'oggetto e le finalità, nonché le metodologie e le tecniche ipotizzate;

c) un calendario previsionale dei lavori;

d) la descrizione delle misure di controllo che saranno utilizzate dallo Stato membro interessato per verificare l'impiego dei fondi richiesti.

2. I richiedenti forniscono alla Commissione ogni informazione complementare da essa richiesta.

3. La Commissione può chiedere tutti i pareri tecnici necessari per valutare la domanda, compreso il parere della Banca europea per gli investimenti.

Articolo 10

Concessione del contributo finanziario

La Commissione decide la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, secondo la sua valutazione delle domande in base ai criteri di selezione e alla procedura di cui all'articolo 17. Essa notifica la sua decisione direttamente ai beneficiari e agli Stati membri.

Articolo 11

Disposizioni finanziarie

1. Il contributo comunitario può coprire unicamente le spese attinenti al progetto sostenute dai beneficiari o da terzi responsabili dell'esecuzione del progetto.

2. Le spese sostenute anteriormente alla data in cui la Commissione ha ricevuto la domanda di contributo non possono beneficiare del contributo.

3. Le decisioni di concessione di un contributo finanziario adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 10 si considerano impegni di spese autorizzate dal bilancio.

4. In linea generale, i pagamenti sono effettuati in forma di anticipi, versamenti intermedi ed un versamento finale. L'anticipo, che in linea di massima non deve superare il 50 % della prima quota annua, è versato dopo l'approvazione della domanda di contributo. I versamenti intermedi sono effettuati in base a richieste di pagamento e in considerazione dei progressi compiuti nella realizzazione del progetto o dello studio nonché, se necessario, tenendo conto, in modo rigoroso e trasparente, di piani finanziari riveduti.

5. Le modalità di pagamento devono tener conto del fatto che i progetti di infrastruttura saranno attuati in un periodo pluriennale e che pertanto deve essere prevista una ripartizione analoga di finanziamento.

6. La Commissione effettua il pagamento finale dopo l'approvazione della relazione finale riguardante il progetto o lo studio presentata dal beneficiario, nella quale figurano tutte le spese effettivamente sostenute.

7. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 17, le modalità il calendario e l'importo dei versamenti degli abbuoni di interessi nonché delle sovvenzioni ai premi di garanzia.

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

*Articolo 12***Controllo finanziario**

1. Allo scopo di garantire che i progetti finanziati a norma del presente regolamento siano portati a buon fine, gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

- verificare periodicamente che i progetti e studi finanziati dalla Comunità siano stati realizzati correttamente;
- prevenire le irregolarità e perseguirle;
- recuperare i fondi perduti a causa di irregolarità, compresi gli interessi di mora, secondo le norme adottate dalla Commissione. Se lo Stato membro e/o l'autorità responsabile dell'esecuzione non provano che l'irregolarità non è ad essi imputabile, lo Stato membro è responsabile in via sussidiaria delle restituzioni delle somme indebitamente versate.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate a tal fine e, in particolare, le forniscono una descrizione dei sistemi di controllo e di gestione predisposti per garantire che i progetti e gli studi siano portati a buon fine.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione ogni pertinente relazione nazionale circa il controllo dei progetti in questione.

4. Fatte salve le misure di controllo adottate dagli Stati membri, a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 188 A del trattato e le misure di controllo adottate a norma dell'articolo 209, lettera c), i funzionari o gli agenti della Commissione possono controllare in loco, in particolare a campione, i progetti finanziati a norma del presente regolamento, nonché esaminare i sistemi e le misure di controllo predisposti dalle autorità nazionali, le quali comunicano alla Commissione i provvedimenti presi a tal fine.

5. Prima di effettuare un controllo in loco, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Il ricorso della Commissione ad eventuali controlli in loco senza preavviso è regolato da accordi stipulati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. Funzionari o agenti dello Stato membro possono partecipare a tali controlli.

La Commissione può richiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità della domanda di pagamento. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a questi controlli e devono farlo se lo Stato membro interessato lo richiede.

La Commissione provvede affinché i controlli da essa svolti siano effettuati in modo coordinato onde evitarne la ripetizione per lo stesso oggetto e nello stesso periodo. Lo Stato membro interessato e la Commissione si comunicano, senza indugio, tutte le opportune informazioni sull'esito dei controlli effettuati.

6. In caso di contributo comunitario concesso a organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, le misure di controllo sono adottate dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.

7. Nel corso dei tre anni successivi all'ultimo pagamento relativo a un progetto, gli organismi e le autorità responsabili tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese inerenti al progetto stesso.

*Articolo 13***Riduzione, sospensione e soppressione del contributo**

1. Se la realizzazione di un'operazione non sembra giustificare né una parte né la totalità del contributo finanziario assegnato, la Commissione procede a un esame appropriato del caso e chiede segnatamente allo Stato membro o alle autorità od organismi da quest'ultimo designati per l'attuazione dell'operazione di presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito.

2. In seguito all'esame di cui al paragrafo 1, la Commissione può ridurre, sospendere o sopprimere il contributo per l'operazione considerata se risulta confermata l'esistenza di un'irregolarità o l'inosservanza di una delle condizioni indicate nella decisione di concessione del contributo e in particolare l'introduzione di una modificazione importante riguardante la natura o le condizioni di attuazione del progetto, senza che sia stata chiesta l'approvazione della Commissione.

In caso di cumulo indebito sono recuperate le somme indebitamente versate.

3. Le somme che danno luogo a ripetizione dell'indebito devono essere restituite alla Commissione.

*Articolo 14***Coordinamento**

La Commissione è responsabile per il coordinamento e la coerenza tra i progetti intrapresi nell'ambito del presente regolamento ed i progetti varati con contributi del bilancio comunitario, di interventi della Banca europea per gli investimenti o di altri strumenti finanziari della Comunità.

Articolo 15

Valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post

1. Gli Stati membri e la Commissione curano che la realizzazione dei progetti nell'ambito del presente regolamento sia effettivamente sottoposta a sorveglianza e valutazione. I progetti possono essere adattati in funzione dei risultati della sorveglianza e della valutazione.

2. Per garantire che il contributo comunitario sia impegnato in modo efficiente, la Commissione e gli Stati membri interessati procedono, se del caso in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, ad una valutazione sistematica dell'andamento dei progetti.

3. Dopo aver ricevuto una richiesta di contributo e prima di approvarla, la Commissione procede ad una valutazione ex ante del progetto per verificarne la conformità con le condizioni ed i criteri di cui agli articoli 5 e 6. Se necessario, la Commissione invita la BEI a partecipare a questa valutazione.

4. Nel corso dell'attuazione dei progetti e dopo il loro completamento, la Commissione e gli Stati membri valutano le modalità di realizzazione dei progetti stessi e il relativo impatto per accertare se gli obiettivi originari possono essere o sono stati conseguiti. Tale valutazione comprende, tra l'altro, l'impatto ambientale dei progetti secondo la legislazione comunitaria in vigore.

5. La sorveglianza implica, se necessario, il ricorso ad indicatori fisici e finanziari. Questi indicatori sono consoni al carattere specifico del progetto e ai suoi obiettivi. Essi sono strutturati in modo che risultino:

- lo stato di avanzamento del progetto rispetto al piano e agli obiettivi inizialmente stabiliti;
- l'andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi.

6. Nell'istruzione delle domande individuali di contributo, la Commissione tiene conto dei risultati delle valutazioni effettuate secondo le disposizioni del presente articolo.

7. Le modalità di valutazione e di sorveglianza di cui ai paragrafi 4 e 5 sono precisate nelle decisioni recanti approvazione dei progetti.

Articolo 16

Informazione e pubblicità

1. La Commissione sottopone per esame, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione annuale

sulle attività realizzate a titolo del presente regolamento. Tale relazione deve contenere una valutazione dei risultati conseguiti con l'intervento comunitario nei vari ambiti d'applicazione con riferimento agli obiettivi iniziali.

2. I beneficiari curano che sia data adeguata pubblicità ai contributi concessi a norma del presente regolamento per far conoscere all'opinione pubblica il ruolo svolto dalla Comunità nella realizzazione dei progetti. Essi consultano la Commissione sulle iniziative da prendere a tal fine.

Articolo 17

Comitati

1. La Commissione è responsabile dell'applicazione del presente regolamento.

2. Nell'attuazione del presente regolamento, la Commissione è assistita da un comitato che si riunisce nella composizione appropriata a seconda dei settori trattati:

- le reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti;
- le reti transeuropee nel settore delle infrastrutture delle telecomunicazioni;
- le reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dell'energia.

Il comitato è composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

La Banca europea per gli investimenti designa un rappresentante in tale comitato che non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è espresso alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

4. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 18

Risorse di bilancio

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 1995-1999 è di 2 345 milioni di ecu.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 19

Clausola di revisione

Entro la fine del 1999, il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 129 D del trattato, terzo comma, decide se ed in quali condizioni le misure previste dal presente regolamento saranno mantenute dopo la fine del periodo di cui all'articolo 18.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES MIRA

REGOLAMENTO (CE) N. 2237/95 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 1995
che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina
mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2153/95⁽⁴⁾, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o

regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 215 del 9. 9. 1995, pag. 20.

*ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA*

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1)

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er} paragraphe 1

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1

In artikel 1, lid 1 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n.º 1 do artigo 1.º

Jäsenvaltiot tai alueet ja 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1.

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A	Categoría C				
Medlemsstat eller region	Kategori A	Kategori C				
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A	Kategorie C				
Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους	Κατηγορία Α	Κατηγορία Γ				
Member States or regions of a Member State	Category A	Category C				
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A	Catégorie C				
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A	Categoria C				
Lid-Staat of gebied van een Lid-Staat	Categorie A	Categorie C				
Estados-membros ou regiões de Estados-membros	Categoria A	Categoria C				
Jäsenvaltiot tai alueet	Luokka A	Luokka C				
Medlemsstater eller regioner	Kategori A	Kategori C				
	U	R	O	U	R	O
Ireland					x	
Great Britain					x	
Northern Ireland					x	

REGOLAMENTO (CE) N. 2238/95 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 1995
relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di beneficiari 144 t di zucchero ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che per garantire la realizzazione delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare zucchero delle quote A e B oppure zucchero C nel quadro della normativa che disciplina tale mercato ; che le partite saranno aggiudicate all'offerta più favorevole tenuto conto delle condizioni applicabili alle rispettive categorie di zucchero ;

considerando che, tenendo conto dei piccoli quantitativi da fornire, del modo di condizionamento e della moltitu-

dine di destinazioni delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la facoltà di indicare, per una data partita, due porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati negli allegati conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Per ciascuna delle partite figuranti negli allegati le offerte vertono su zucchero prodotto nel quadro delle quote A o B oppure su zucchero C ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma, lettere a), b) e rispettivamente c) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio ⁽⁶⁾. Ogni offerta indica con precisione la categoria di zucchero alla quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87 nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

⁽⁶⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

LOTTO A

1. **Azioni n. (1):** vedi allegato II.
2. **Programma:** 1994 + 1995.
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag [tel. (31-70) 330 57 57; telefax 364 17 01; telex 30960 NL EURON].
4. **Rappresentante del beneficiario (3):** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (8):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.1).
8. **Quantitativo globale:** 144 t.
9. **Numero di lotti:** 1 (vedi allegato II).
10. **Condizionamento e marcatura (6) (9) (11):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.2 e V.A.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio:
— o zucchero A o B [lettere a) e b)],
— o zucchero C [lettera c)].
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco (10).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 30. 10 al 19. 11. 1995.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 9. 10. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 23. 10. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 13. 11 al 3. 12. 1995;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):**
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel [telex 22037 AGREC B, telefax: (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** In caso di fornitura di zucchero delle categorie A e B: restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco l'11. 9. 1995, fissata dal regolamento (CE) n. 2119/95 della Commissione (GU n. L 212 del 7. 9. 1995, pag. 3).

Note :

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.
- (⁴) Per lo zucchero A e B :
Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.
L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 (GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4).
Per lo zucchero C :
Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione non è applicabile. Per l'esportazione dello zucchero fornito ai sensi del presente regolamento, si applicano le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione (GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16).
- (⁵) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a : Willis Corroon Scheuer, PO Box 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
- (⁶) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁷) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77 (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
- (⁸) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente :
— certificato sanitario.
- (⁹) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente : « la dicitura "Comunità europea" ».
- (¹⁰) In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.
- (¹¹) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL (A3 : ogni contenitore deve avere obbligatoriamente un contenuto netto di 18 tonnellate). Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadi stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO lock-tainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo spedite del beneficiario.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II — LIITE II — BILAGA II*

Lote	Cantidad total (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Acción n°	Pais de destino	Lengua que se debe utilizar en la rotulación
Parti	Totalmængde (tons)	Delmængde (tons)	Aktion nr.	Bestemmelsesland	Mærkning på følgende sprog
Partie	Gesamtmenge (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Maßnahme Nr.	Bestimmungsland	Kennzeichnung in folgender Sprache
Παρτίδα	Συνολική ποσότητα (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δράση αριθ.	Χώρα προορισμού	Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Operation No	Country of destination	Language to be used for the marking
Lot	Quantité totale (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Action n°	Pays de destination	Langue à utiliser pour le marquage
Lotto	Quantità totale (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Azione n.	Paese di destinazione	Lingua da utilizzare per la marcatura
Partij	Totale hoeveelheid (in ton)	Deelhoeveelheden (in ton)	Maatregel nr.	Land van bestemming	Taal te gebruiken voor de opschriften
Lote	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Acção n°	Pais de destino	Língua a utilizar na rotulagem
Erä	Kokonaismäärä (tonnia)	Osittaismäärä (tonnia)	Toimi N:o	Määrämaa	Merkinnässä käytettävä kieli
Parti	Total kvantitet (ton)	Delkvantitet (ton)	Aktion nr	Bestämmelsesland	Märkning på följande språk
A	144	A1 : 18 A2 : 18 A3 : 108	1666/94 1667/94 165/95	Madagascar Madagascar Bangladesh	Français Français English

REGOLAMENTO (CE) N. 2239/95 DELLA COMMISSIONE**del 22 settembre 1995****relativo alla fornitura di alimenti per lo svezzamento a base di cereali a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di paesi beneficiari 90 t di alimenti per lo svezzamento a base di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾ ;

che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di alimenti per lo svezzamento a base di cereali da fornire ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

1. **Azione n. (1):** 209/95.
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario (3):** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Haiti.
6. **Prodotto da mobilitare:** alimento per lo svezzamento a base di cereali.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (8):** GU n. C 34 del 6. 2. 1993, pag. 3 [II. C. 1. b)].
Energia: min. 450 Kcal/100 g. L'energia deve essere fornita per almeno il 30 % sotto forma di lipidi.
8. **Quantitativo globale:** 90 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (6) (9):** GU n. C 34 del 6. 2. 1993, pag. 3 [II. C. 2. b) e II. C. 3].
Iscrizioni in lingua francese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** 13. 11. — 3. 12. 1995.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 9. 10. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 23. 10. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: 27. 11. — 17. 12. 1995;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel [telex: 22037 AGREC B; telefax: (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** Restituzione in vigore il 6. 10. 1995 [fissata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80 (GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27)].

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 (GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4).
- (⁵) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a : Willis Corroon Scheuer, PO Box 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
- (⁶) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di piccoli imballaggi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
- L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (Sysko locktainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo spediteore del beneficiario.
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente :
- certificato sanitario.
- (⁸) In deroga al disposto della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 34 del 6. 2. 1993, pag. 3, il testo del punto b), quarto comma, è sostituito dal seguente :
- « Il prodotto deve inoltre contenere un alimento ad alto tenore proteico, quale il latte o il concentrato di soia. »
- (⁹) In deroga al disposto della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 34 del 6. 2. 1993, pag. 9, il testo del punto II.C.2.b), primo comma, è sostituito dal seguente :
- « Questi alimenti sono imballati in sacchetti ermetici, massimo 1 kg, saldati alle due estremità, sufficientemente lunghi e muniti di fermaglio per poter essere richiusi dopo l'apertura. »
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2240/95 DELLA COMMISSIONE**del 22 settembre 1995****che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del quarto trimestre 1995 nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi dalla Comunità con la Bulgaria e la Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1590/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 341/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 30 settembre 1995,

Articolo 1

Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 1590/94 è indicata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione***ALLEGATO***(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995
14	110
15	480
16	858
17	6 750

⁽¹⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 16.⁽²⁾ GU n. L 39 del 21. 2. 1995, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2241/95 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 1995
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 settembre 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	52,9	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	412	132,4
	060	80,2		512	186,0
	064	59,6		600	64,5
	066	41,7		624	123,2
	068	62,3		999	104,3
	204	50,9		039	79,3
	212	117,9		064	76,5
	624	75,0		388	55,7
	999	67,6		400	59,9
				404	61,5
ex 0707 00 25	052	70,1	0808 20 57	508	68,4
	053	166,9		512	61,4
	060	61,0		524	57,4
	066	53,8		528	48,0
	068	60,4		800	62,6
	204	49,1		804	49,3
	624	207,3		999	61,8
	999	95,5		052	77,6
				388	79,6
				512	89,7
0709 90 79	052	55,6	0809 30 41, 0809 30 49	528	84,1
	204	77,5		800	55,8
	624	196,3		804	112,9
	999	109,8		999	83,3
0805 30 30	052	58,1		052	63,1
	388	74,9		220	121,8
	400	72,1		624	106,8
	512	65,9		999	97,2
	520	66,5		052	73,2
	524	61,5		064	62,3
	528	61,6		066	77,8
	600	54,7		068	61,2
	624	78,0		624	95,1
	999	65,9		676	68,6
0806 10 40	052	87,9	0809 40 30	999	73,0
	064	49,8			
	066	49,4			
	220	110,8			
	400	134,7			

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 2242/95 DELLA COMMISSIONE**del 22 settembre 1995****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per
taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1568/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2233/95⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 225 del 22. 9. 1995, pag. 11.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 22 settembre 1995, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	22,09	5,26
1701 11 90 ⁽¹⁾	22,09	10,49
1701 12 10 ⁽¹⁾	22,09	5,07
1701 12 90 ⁽¹⁾	22,09	10,06
1701 91 00 ⁽²⁾	27,25	11,61
1701 99 10 ⁽²⁾	27,25	7,09
1701 99 90 ⁽²⁾	27,25	7,09
1702 90 99 ⁽³⁾	0,27	0,38

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 2243/95 DELLA COMMISSIONE**del 22 settembre 1995****relativo al rilascio di titoli di esportazione di ortofrutta comportanti fissazione anticipata della restituzione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1489/95 della Commissione⁽²⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, diversi dai titoli chiesti nel quadro dell'aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1488/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari intese ad evitare il superamento dei quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione;

considerando che, tenuto conto delle informazioni di cui dispone oggi la Commissione, il quantitativo di 908 tonnellate di nocchie sgusciate figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1489/95, maggiorato o ridotto in base ai quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1488/95 sarebbe superato qualora venissero rilasciati senza restrizioni titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, facendo seguito alle

domande presentate a decorrere dal 18 settembre 1995; che è pertanto opportuno applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti il 18 settembre 1995 e respingere le domande di titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione, presentate ulteriormente, il cui rilascio dovrebbe avere luogo nel periodo corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione per le nocchie sgusciate, la cui domanda è stata presentata il 18 settembre 1995 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1489/95, sono rilasciati nei limiti del 5,46 % dei quantitativi chiesti.

Sono respinte le domande di titolo con prefissazione della restituzione per il prodotto di cui al primo comma, presentate dopo il 18 settembre 1995 e prima del 25 ottobre 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.

⁽²⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 75.

REGOLAMENTO (CE) N. 2244/95 DELLA COMMISSIONE**del 22 settembre 1995****che fissa il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 sul cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, viene fissato periodicamente, in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, un prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato e che esso viene determinato tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo del mercato mondiale preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; che tale rapporto storico è stato stabilito all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2064/95 ⁽⁴⁾; che il prezzo del mercato mondiale, qualora non possa essere calcolato secondo le suddette modalità, viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato;

considerando che, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato viene fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche, tenendo conto delle

offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato mondiale, appaiono le più favorevoli; che, per determinare il prezzo in questione, viene calcolata una media delle offerte e quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa settentrionale e proveniente dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale; che tuttavia i criteri testé menzionati per la determinazione del prezzo del cotone sgranato sul mercato mondiale possono essere adeguati, per tener conto delle differenze dovute alla qualità del prodotto fornito o alla natura delle offerte e quotazioni in causa; che questi adeguamenti sono indicati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che, in caso di applicazione dei criteri sopra esposti, il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato deve essere fissato al livello sotto indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 40,243 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 30. 8. 1995, pag. 8.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1995

che modifica le decisioni della Commissione 94/432/CE, 94/433/CE e 94/434/CE recanti disposizioni d'attuazione delle direttive del Consiglio 93/23/CEE, riguardo alle indagini statistiche sulla produzione del settore suino, 93/24/CEE, riguardo alle indagini statistiche sulla produzione di bovini, e 93/25/CEE, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio ovino e caprino

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/380/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardo alle indagini statistiche da effettuare sulla produzione di suini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 3,

vista la direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardo alle indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 3,

vista la direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardo alle indagini statistiche da effettuare sul patrimonio ovino e caprino ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 94/432/CE della Commissione, del 30 maggio 1994, recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, sopra menzionata,

vista la decisione 94/433/CE della Commissione, del 30 maggio 1994, recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/24/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, sopra menzionata,

vista la decisione 94/434/CE della Commissione, del 30 maggio 1994, recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/25/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, sopra menzionata,

considerando che, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è necessario effettuare talune modifiche tecniche alle decisioni sopra menzionate e di estendere talune deroghe ai nuovi Stati membri;

considerando che per gli Stati membri il cui patrimonio di suini, di bovini e di caprini rappresenta una percentuale esigua del patrimonio complessivo della Comunità le direttive e le decisioni sopra menzionate prevedono la possibilità di concedere deroghe per ridurre il numero delle indagini annuali da effettuare;

considerando che le misure previste sono conformi al parere del Comitato permanente di statistica agraria istituito con decisione 72/279/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 21. 6. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 149 del 21. 6. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 149 del 21. 6. 1993, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 179 del 13. 7. 1994, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 179 del 13. 7. 1994, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU n. L 179 del 13. 7. 1994, pag. 33.

⁽⁷⁾ GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/432/CE è modificata come segue:

1) Al testo dell'allegato I sono apportate le seguenti aggiunte:

« Austria : Bundesländer
Finlandia : Etelä-Suomi
Sisä-Suomi
Pohjanmaa
Pohjois-Suomi
Svezia : 8 Riksområden ».

2) Il testo delle note (a) e (b) dell'allegato II è modificato come segue:

« (a) Ripartizione facoltativa: NL, DK, S
(b) Ripartizione facoltativa: P, L, GR, S ».

3) Al testo dell'allegato IV, paragrafo b), sono apportate le seguenti aggiunte:

« Finlandia
Svezia ».

4) Al testo dell'allegato IV, paragrafo e), al capoverso « un mese fisso dell'anno », è apportata la seguente aggiunta:

« Svezia, giugno ».

Articolo 2

La decisione 94/433/CE è modificata come segue:

1) Al testo dell'allegato II sono apportate le seguenti aggiunte:

« Austria : Bundesländer
Finlandia : Etelä-Suomi
Sisä-Suomi
Pohjanmaa
Pohjois-Suomi
Svezia : 8 Riksområden ».

2) Le note (a), (b) e (c) dell'allegato III sono modificate come segue:

« (a) Ripartizione facoltativa: NL, DK, S
(b) Ripartizione facoltativa: P, L, GR, S
(c) Ripartizione facoltativa: P, L, GR, F, S ».

3) Al testo della nota d) dell'allegato V è apportata la seguente aggiunta:

« Svezia ».

4) Al testo della nota e) dell'allegato V, al capoverso « maggio/giugno », è apportata la seguente aggiunta:

« Svezia ».

Articolo 3

La decisione 94/434/CE è modificata come segue:

1) Al testo dell'allegato II sono apportate le seguenti modifiche:

« Austria : Bundesländer
Finlandia : Etelä-Suomi
Sisä-Suomi
Pohjanmaa
Pohjois-Suomi
Svezia : — per gli ovini: 8 Riksområden
— per i caprini: — ».

2) Il testo delle note (a), (b) e (c) dell'allegato III, tabella 1, è modificato come segue:

« (a) Ripartizione facoltativa: L, B, DK, S
(b) Facoltativo: D, NL, S
(c) Facoltativo: B, D, IRL, NL, A, FIN, S, UK ».

3) Le note (a) e (c) dell'allegato III, tabella 2, sono modificate come segue:

« (a) D, L, B, UK, IRL, S
(c) D, NL, S ».

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1995.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione